

Causa Di Febo c. Italia – Prima Sezione – sentenza 17 giugno 2021 (ricorsi n. 53729/15)

Diritto a un processo equo – Condanna in appello successiva ad assoluzione in primo grado – Mancata rinnovazione dell’esame testimoniale – Violazione dell’art. 6 § 1 CEDU – Sussiste.

Il mancato rinnovo dell’esame dell’unica testimone a carico, che porta alla riforma della sentenza di assoluzione in primo grado, viola il principio del giusto processo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, CEDU.

Fatto. Il ricorrente era un docente di scuola superiore, imputato di violenza sessuale in danno di un’alunna di 13 anni. Rinviato a giudizio nel 2008, aveva assistito al dibattimento, nel corso del quale erano stati sentiti diversi testimoni, tra cui la medesima alunna, ritenuta vittima del fatto, quando costei aveva ormai 17 anni. La sua escussione ebbe luogo in modalità protetta.

Il 26 gennaio 2010, il tribunale di Pistoia assolse l’imputato.

Il tribunale – infatti – constatò che tra il docente e l’alunna vi era stata una relazione affettiva durata circa due anni. Tale elemento emergeva sia dalle deposizioni testimoniali sia dalle intercettazioni telefoniche. Tuttavia, gli episodi di violenza non erano provati. Secondo il tribunale, l’unico fattore probatorio in tal senso era la testimonianza della medesima vittima, la quale tuttavia non poteva essere ritenuta credibile: la sua versione dei fatti era connotata da incoerenze, attribuite dal tribunale al sentimento che lei nutriva per il docente e alla volontà di non nuocergli; inoltre, ad avviso del tribunale la narrazione della vittima era smentita dalla testimonianza di due sue amiche, che avevano deposto sulle confidenze da lei ricevute (v. n. 6 della sentenza).

Su appello del pubblico ministero, la corte di Firenze rovesciò il verdetto e condannò il docente. Essa ravvisò evidenti contraddizioni nelle motivazioni del tribunale. Considerò che il tribunale aveva errato nell’attribuire alle indecisioni della vittima il risvolto di scarsa credibilità, senza aver tenuto conto della sua riservatezza e timidezza, dovuta alla natura dei fatti in contestazione, i quali viceversa dovevano ritenersi accertati anche sulla base del contenuto delle captazioni telefoniche.

Nel motivare la propria decisione, la corte d’appello fiorentina ebbe cura di precisare che il proprio giudizio non si basava su una differente valutazione della credibilità della teste, bensì su una diversa ponderazione degli elementi di fatto esistenti a fascicolo.

Il successivo ricorso per cassazione del docente fu respinto nel 2015.

Il ricorso alla Corte di Strasburgo fu motivato sull’art. 6, comma 1, della Convenzione, in materia di equità del processo, in ragione che la giurisprudenza della Corte è orientata per la necessità di ripetere l’atto di assunzione della prova dichiarativa, nel caso in cui in appello il giudice intenda rovesciare un verdetto di assoluzione in primo grado (v. per tutte *Dondarini c. San Marino* del 2004 e *Paixao Moreira c. Portogallo* del 2020).

Diritto. La Prima sezione – in composizione ristretta – accoglie il ricorso e considera la procedura iniqua.

Essa rinvia alla sua giurisprudenza secondo cui in via di principio, per assicurare il rispetto dell’art. 6, comma 1, CEDU, occorre che il giudice, il quale pervenga per la prima volta a condannare un imputato sulla base di prove dichiarative (esami testimoniali o degli imputati), deve assumerle direttamente e vagliarne l’attendibilità, non essendo sufficiente la lettura di verbali di momenti processuali svoltisi *aliunde*.

In questo caso, la corte d’appello di Firenze aveva riformato la pronuncia assolutoria, perché aveva dissentito dal giudice di prime cure in ordine al compendio probatorio raccolto.

Sebbene la corte d'appello abbia specificato di non aver rivisto il giudizio della credibilità della vittima, secondo la Corte EDU, la sua testimonianza era pur sempre l'aspetto saliente della vicenda processuale. Non aver ripetuto l'escussione si è risolto in una menomazione dei diritti della difesa (n. 18). In definitiva, la Corte EDU constata la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU e, ai sensi dell'art. 41, accorda al ricorrente l'equa soddisfazione di 6 mila e 500 euro a testa.

La sentenza è divenuta definitiva.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 603 c.p.p.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Dondarini *c.* San Marino, 6 luglio 2004

Lorefice *c.* Italia, 29 giugno 2017

Popa *c.* Romania, 18 febbraio 2020

Paixao Moreira *c.* Portogallo, 25 febbraio 2020

Tondo *c.* Italia, 22 ottobre 2020